

FRANCESCO BOSCHI

SULLA « RATIO » DELLA PUNIBILITA' DELLA BESTEMMIA
DAL '700 AD OGGI

SOMMARIO: 1. La bestemmia come offesa alla Divinità negli ordinamenti confessionisti degli Stati italiani del XVIII e XIX secolo. I tentativi di riforma e la parentesi della normativa ispirata ai principi della rivoluzione francese. — 2. La bestemmia come offesa al sentimento religioso dei cittadini-fedeli della religione cattolica e dei culti ammessi nello Stato post-risorgimentale. — 3. La bestemmia come offesa della religione cattolica, intesa come valore civilmente rilevante, nello Stato fascista. — 4. La punibilità della bestemmia nell'ordinamento repubblicano come attuazione piena e concreta di tutela della libertà religiosa di tutti i cittadini-fedeli.

1. — La seconda parte del XVIII secolo fu caratterizzata da un vasto movimento scientifico europeo che rappresentava la logica continuazione del movimento venutosi a creare già nel XVI secolo e che tendeva alla riforma del diritto penale.

In modo particolare, tale movimento sentiva l'influenza del pensiero scientifico di Hobbes e Locke; qualsiasi argomento fino allora considerato dogma era per questi giuristi motivo di discussione e studio.

Da queste premesse ebbe luce nel 1746 il libro « Dei delitti e delle pene » di Cesare Beccaria, che gettava le basi fondamentali per future riforme del diritto penale.

« Il punto di partenza dei ragionamenti del Beccaria fu appunto l'ipotesi del patto sociale, che era ai suoi tempi il fondamento della filosofia del diritto; cosicché la necessità della sua osservanza fu da lui considerata come fondamento di giustificazione della pena per opera del potere sociale. Ma egli temprò questo concetto con quello della necessità di adempiere ciò che la giustizia impone agli esseri umani » (1).

Per quanto riguarda, in particolare, i delitti contro la divinità, tutelati in modo particolare nelle legislazioni allora vigenti, Beccaria giunse alla conclusione che non sono da punire i delitti di eresia o di magia, ed in generale tutti quelli che venivano considerati quali lesioni della maestà divina, come la bestemmia, il sacrificio e simili.

(1) E. PESSINA, *Enciclopedia del diritto*, Vol. II, Milano, 1906, pag. 550.

La giustificazione offerta dal Beccaria, a sostegno della sua tesi, è che nei tempi antecedenti la bestemmia era punita, nelle varie legislazioni di allora, solo al fine di vendicare la divinità offesa, tesi questa indubbiamente limitativa rispetto alla reale portata delle norme penali concernenti la bestemmia (2).

È da rilevare che (oltre alla tutela specifica della divinità) per l'etica propugnata dagli Stati del tempo non si poteva assolutamente tollerare, e quindi non punire, la bestemmia; infatti tale delitto intaccava uno dei principi fondamentali su cui si basava lo Stato medesimo, e cioè l'esistenza di Dio e l'accettazione di una religione come vera con conseguente tutela del patrimonio dottrinale di quella fede.

La concezione della religione negli stati preilluministi, che il Beccaria si trovò a studiare, era quella controriformistica e uno dei punti qualificanti dello Stato cattolico era, appunto, punire i reati contro la divinità.

Necessariamente deve essere ricordato anche il fatto che in tali Stati la giustificazione giuridico-politica del potere del sovrano derivava dal principio in cui si affermava che il sovrano riceveva la propria autorità direttamente da Dio e da questa scaturiva lo scambio biunivoco che vedeva la religione tutelata sotto ogni manifestazione e, in particolare, la tutela era rivolta contro le manifestazioni oltraggiose come la bestemmia.

Mentre il diritto canonico prevedeva per la bestemmia, oltre alla penitenza, una pena pecuniaria graduata secondo le condizioni economiche del colpevole nel caso d'indigenza economica la pena pecuniaria veniva commutata in altro castigo (3), le legislazioni civili furono molto severe contro i bestemmiatori in tutti gli stati cattolici.

In Piemonte, ad esempio, i bestemmiatori erano puniti assai severamente. Le disposizioni fondamentali della legislazione sabauda, in materia, furono emanate da Amedeo VII e da Carlo III (4) poi riprese e codificate nelle Regie Costituzioni del 1770.

(2) V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. X, Torino, 1961-1963, pag. 936.

(3) Per il sistema canonistico di repressione del reato vedi: c. 2, X, V, X, *De Maledictiis*.

(4) Le prime disposizioni in materia sono dovute ad Amedeo VIII che le emanò il 17 giugno 1430; dette disposizioni furono ampliate da Carlo III il 10 ottobre 1531. Cfr. F. Benevolo, voce *Bestemmia*, in *Digesto Italiano*, vol. V, Torino, 1890-1899, pag. 654.

« Tutti quelli — stabiliva la norma (5) — che o per una biasimevole corruttela, o per impeto di collera disprezzeranno o malediranno con temeraria e contaminata lingua il Nome venerabile ed immortale di Dio, o giureranno irriverentemente per le sacrosante Membra di Cristo, o proromperanno in una qualche ingiuria contro la santità ed integrità verginale della gran Madre di Gesù Cristo Signore Nostro o contro l'onore e il rispetto degli altri Santi, saranno subito arrestati in quei luoghi dove avranno commesso un così abominevole delitto, per essere ivi esemplarmente castigati secondo la gravità della bestemmia ».

Le pene previste erano di un anno di carcere nel caso di bestemmia leggera, mentre, nel caso di bestemmia atroce, la pena da applicare era stabilita anche riguardo al fatto che il reato fosse stato commesso in pubblico o privato, se il reo fosse stato recidivo o meno o se fosse stata proferita con animo deliberato; in questo ultimo caso, era possibile applicare la pena di morte.

Il Codice delle Leggi e Regie Costituzioni di Modena del 1771 prevedeva nel libro V, titolo I che: « Qualunque persona che proferirà bestemmia contro Dio o Gesù Cristo, o contro la Beatissima vergine Maria incorrerà se sarà la prima volta nella pena di cinquanta scudi d'oro, se sarà la seconda [volta] di scudi cento simili, se sarà la terza oltre alla pena pecuniaria di cento scudi d'oro dovrà essere esposta in tempo di concorso nella pubblica piazza del luogo, ove sarà processata e nel sito della corda, e successivamente essere frustata, e per la quarta della galera per cinque anni da accrescersi o diminuirsi secondo le circostanze ».

Nel secondo articolo si affermava: « Chiunque poi bestemmierà contro alcuno de' Santi, o Sante si punirà se sarà la prima volta con pena di scudi venticinque d'oro; se sarà la seconda di scudi cinquanta simili, se sarà la terza di tre tratti di corda in pubblico oltre la pecuniaria di cinquanta scudi d'oro, e se la quarta della galera per tre anni da accrescersi anche qualora concorressero circostanze, che lo meritassero », ed infine, nel terzo articolo: « Rispetto quelli che bestemmieranno dopo essere stati inquisiti, e condannati per le precedenti bestemmie, dovranno le pene suddette aggravarsi a misura delle circostanze dei casi ».

La distinzione precedentemente citata tra bestemmia leggera e

(5) *Regie Costituzioni*, libro IV, titolo XXXIV, capo I: cfr. BENEVOLO, *op. cit.*, pag. 654.

bestemmia atroce era frutto di lunghe ed appassionate dispute teologiche-giuridiche tra gli studiosi (6); la dottrina distingueva la bestemmia in semplice ed ereticale.

Per la prima si intendeva quella esente da ogni eresia. La seconda si distingueva in attributiva, quando si applichi a Dio un predicato che ripugna alla sua essenza, o deonestativa quando si toglieva a Dio un attributo che gli appartiene o imprecativa quando si augura un male alla Divinità o al Santo.

Era ritenuto da qualche giurista che la bestemmia semplice, essendo priva di dolo (*convicio*), non fosse punibile, consistendo soltanto in un peccato, in un turpiloquio ledente la buona educazione.

Altra distinzione esisteva fra bestemmia verbale e quella scritta (7), ma la grande distinzione riguardava l'atteggiamento psicologico del bestemmiatore e cioè se l'offesa fosse stata pronunciata freddamente e consapevolmente o in un momento d'ira.

Le varie distinzioni esposte costituivano, come già accenato, sia in dottrina che nella giurisprudenza dei vari Stati, motivo di aspre polemiche ed in questo panorama giuridico viene ad inserirsi Cesare Beccaria con la sua opera che conteneva la richiesta di non ritenere reato la bestemmia.

L'opera « Dei delitti e delle pene » ebbe subito una risonanza europea e molte codificazioni successive, nei vari Stati, ne ripresero e ne puntualizzarono ancor meglio molti principi fondamentali.

Pietro Leopoldo nel Gran Ducato di Toscana, pur accogliendo molte delle proposte del Beccaria, non accolse (8) nelle nuove leggi la tesi dell'autore sulla bestemmia, ritenendo infatti che competeva allo Stato proteggere con ogni energia la religione e, pur mitigando le pene previste, mantenne nella nuova normativa questa fattispecie di reato.

(6) Tra i giureconsulti vedi: FARINACIUS, *Praxis e Theorecae Criminalis*, Francoforte, 1622, pag. 276 e seg.; MENOCHIUS, *De Arbitrati Iudicium? Quaestionibus*, Venezia, 1569, pag. 553; P. SARPI, *Discorso dell'origine, forme, leggi, ed uso dell'ufficio d'inquisizione nella città e nel dominio di Venetia*, 1636, pp. 86-87.

(7) A. LION, *Bestemmia*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Vol. II, Milano, 1911, pag. 557.

(8) Nuova legislazione criminale toscana dal 1786. Tale riforma seguì ampiamente le innovazioni proposte, in particolare il convincimento razionale che la mitigazione delle pene con una più attenta prevenzione dei crimini e con lo snellimento dei processi e la prontezza e sicurezza delle pene di veri delinquenti, diminuisce anziché accrescere il numero dei delitti ed in particolare di quelli più atroci.

L'art. LXI stabiliva: « Le bestemmie, le quali l'esperienza ha fatto e fa conoscere che procedono da ignoranza ed insieme da alterazione di mente, o da un subitaneo impeto di collera o dall'abuso del vino, insomma da un animo diretto a tutt'altro che a far ingiuria alla divinità, o alla religione, quando non siano ripetute, formali ed ereticali, nel qual caso avrà luogo l'articolo precedente (che prevedeva la pena dei lavori pubblici a tempo o a vita) saranno punite economicamente con carcere o con altro castigo confacente alla legge di polizia ».

La rivoluzione francese (1789) portò una notevole riforma in Europa del diritto penale e risentì notevolmente del vasto movimento scientifico che ebbe, come detto, in Italia il suo più alto esponente in Cesare Beccaria.

Per quanto riguarda il problema religioso, la rivoluzione francese non lo curò in modo particolare nelle proprie codificazioni, passando in pratica con questo suo disinteresse ad un regime di tolleranza religiosa.

Tutti gli altri Stati europei che sentirono l'influsso dei principi promulgati dalla rivoluzione si disinteressarono ampiamente del problema della tutela del sentimento religioso e della religione, rinunciando ai principi confessionisti che li avevano contraddistinti fino a poco tempo prima.

Il codice penale francese emanato nel 1791 (9) non tratta minimamente il problema della bestemmia, demandandolo alla legge sull'ordinamento della polizia correzionale (10) dove la bestemmia era trattata all'art. 11 e da cui si desume che la bestemmia non era punita per la sua stessa essenza, ma solo come mezzo di oltraggio al culto; è poi da notare, anche, che veniva effettuata dal legislatore una parificazione tra i culti, essendo essi tutti tutelati in egual misura sotto l'aspetto sopra citato.

Solo nel 1794 nel III decreto del 18 floreale anno II (17 maggio 1794) si dichiarava « Il popolo francese riconosce l'esistenza dell'Ente Supremo e della immortalità dell'anima » (art. 1); con altro decreto del 3 ventoso anno III (21 febbraio 1795) sull'esercizio dei culti, si richiamava in vigore la citata legge del 19-22 luglio 1791 disponendosi: « Chiunque turberà con violenza le cerimonie di un

(9) Il Codice Penale francese fu emanato il 25 settembre 1791.

(10) Legge sulla polizia correzionale del 19-22 luglio 1791, nr. 1.

culto qualunque ' ou en outragerait les objets ' sarà punito a norma della legge del luglio 1791 sulla polizia correzionale ».

Queste disposizioni erano poi confermate dall'art. 2 dell'altro decreto 7 vendemmiale anno IV (29 settembre 1795).

Anche il codice penale francese emanato nel 1810 riportava queste scarse disposizioni in materia.

Negli stati italiani della restaurazione, riappare il reato di bestemmia; infatti, caduto Napoleone Bonaparte e con il ritorno al potere nei vari Stati dei precedenti regnanti, vennero anche abrogate le disposizioni delle leggi francesi e dei codici emanati sotto l'influsso del codice penale francese.

Lo Stato di nuovo professò il suo confessionismo e la bestemmia venne punita per la sua stessa essenza.

Solo il codice parmense del 1820 mantenne, in parte, la tesi francese; infatti la bestemmia era prevista nella fattispecie criminosa di oltraggio alla religione o ai suoi ministri di culto nell'esercizio delle loro funzioni.

L'art. 104 affermava (11): « Chiunque pel solo fine di oltraggiare la religione attacchi clamorosamente la medesima in pubblici luoghi o villipende gli oggetti di culto, o insulti i suoi ministri di culto in funzione o turbi con clamori, risse, violenze, atti scandalosi, o in altra simil guisa le cerimonie religiose, sarà punito con la prigionia da un mese a tre anni ».

Giustamente fa rilevare Spirito (12) che l'incriminazione della bestemmia contro la divinità cattolica nei vari Stati restaurati trae origine proprio dalla scelta del sistema confessionista operato dagli Stati medesimi nei rapporti con la Chiesa.

Con la premessa che la religione cattolica è la religione di Stato segue, logicamente, una tutela rigida del principio affermato ed una sicura lesione del diritto di libertà di culto dei cittadini non cattolici. Per avere un quadro completo e preciso delle varie legislazioni in vigore è opportuno riportare quanto affermato dalle singole legislazioni dei vari Stati circa il delitto di bestemmia (13):

(11) Codice penale parmense emanato il 5 novembre 1820.

(12) P. SPIRITO, *La bestemmia nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1965, II, pp. 348-367.

(13) P. VICO, *Il reato di bestemmia*, in *Annali di Diritto e Procedura Penale*, 1937, pag. 291 e seg.

a) codice per il Regno delle Due Sicilie 26 marzo 1819, parte seconda, legge penali, art. 101, sostituito dal Regio Decreto 5 marzo 1827 n. 1403, art. 1 « La bestemmia, o sia l'empia esecrazione del nome di Dio, o dei Santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell'atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita colla reclusione. Senza tali circostanze, la bestemmia in luogo pubblico sarà punita con la relegazione ». Art. 2 « La bestemmia si reputa pronunziata in luogo pubblico, allorché è profferita nelle strade pubbliche, nelle piazze pubbliche, nei caffè, nelle osterie, nelle bettole, nelle cantine, nei bigliardi, nelle spezierie, ed in altri luoghi di abituali riunioni aperti nelle strade pubbliche e nelle pubbliche piazze »;

b) regolamento pontificio sui delitti e sulle pene, 20 settembre 1832, art. 73: « La bestemmia è qualunque ingiuria proferita all'altrui presenza contro il santissimo nome di Dio o della beata Vergine o dei Santi è punita con l'opera pubblica da uno a tre anni »;

c) codice penale sardo, 26 ottobre 1839, art. 162: « Colui che con animo deliberato, profferisca qualche bestemmia o ingiuria contro il santissimo nome di Dio, contro la beatissima Vergine od i Santi, sarà punito col carcere o con la reclusione, e potrà la pena estendersi anche ai lavori forzati a tempo, avuto riguardo alla gravezza della bestemmia o dell'ingiuria, al luogo e al tempo in cui furono proferite e dallo scandalo arrecato ». Art. 163 « Colui che, per solo reo costume o per impeto di collera, proromperà in simili bestemmia o ingiuria, sarà punito col carcere, da regolarsene la durata secondo le circostanze enunciate nel precedente articolo »;

d) codice penale toscano, 20 giugno 1853, art. 136, § 1 « La bestemmia proferita con animo deliberato si punisce con il carcere da uno a cinque anni ». § 2 « La bestemmia proferita per malvagia abitudine o per impeto di collera fa incorrere nella medesima pena da uno a tre mesi »;

e) codice criminale per gli Stati estensi, 14 dicembre 1855, art. 104 « La bestemmia ereticale, proferita con piena cognizione di causa e deliberazione di animo, sarà punita con i lavori forzati a tempo non mai meno di cinque anni ». Art. 105 « Ma quando la bestemmia fosse proferita in un impeto di collera, la pena sarà di carcere non minore a mesi sei ». Art. 106, § 1 « Se la bestemmia ereticale fosse consegnata in qualche stampa o qualche scritto cui venisse data pubblicità, si applicherà il massimo della pena dei lavori

forzati ». § 2 « Chi avrà dolosamente cooperato alla pubblicazione sarà tenuto di complicità ».

L'unificazione territoriale dei vari stati italiani sotto il Regno di Sardegna e la conseguente nascita del Regno d'Italia (1861) comportò anche l'unificazione giuridica (14); i vari codici preunitari cesarono di avere efficacia, eccettuato il Codice Toscano, e venne esteso al neonato regno il Codice Penale Sardo-Italiano, emanato il 20 novembre 1859, che nel titolo II del libro II, Dei Reati Contro La Religione Dello Stato E Degli Altri Culti, così affermava a riguardo della bestemmia, all'art. 185 « Chiunque con animo deliberato proferisca pubbliche contumelie ad oltraggio della religione sarà punito con multa estendibile a lire cinquecento e cogli arresti. Incorrerà nella stessa pena chiunque commetta altri fatti che siano di natura da offendere la religione od eccitare il disprezzo e producano scandalo »; e all'art. 188, 2° comma « Le pubbliche contumelie proferite con animo deliberato ad oltraggio dei culti tollerati saranno punite con multa estendibile a lire cinquecento, o cogli arresti, secondo le circostanze ».

Manzini (15), afferma che il codice penale Sardo-Italiano (a differenza del codice sardo del 1839) non prevedeva la bestemmia come reato specifico, ma puniva le contumelie dirette, con animo deliberato, ad oltraggiare la religione di Stato o di culti ammessi.

Dall'esame della normativa di questo periodo che va dal 1700 al 1870, è possibile notare come esista una correlazione tra religione di Stato, tolleranza religiosa e punibilità della bestemmia: lo Stato confessionista in cui c'è una religione di Stato (Stati del 1700 e Stati restaurati dopo il 1814) punisce severamente il reato di bestemmia, mentre all'interno del movimento rivoluzionario francese, indifferente al fenomeno religioso, il reato di bestemmia viene punito con pene lievi o, addirittura, non viene punito.

2. — Il primo codice penale unitario fu emanato il 30 giugno 1889 ed incise, senza ombra di dubbio, nel costituendo sistema giuridico del Regno d'Italia, basti solo pensare all'abolizione della pena

(14) In base alla legge 17 marzo 1861 nr. 4671, Vittorio Emanuele II assunse il titolo di Re d'Italia per sé e per i suoi successori e lo Statuto del Regno di Sardegna del 4 marzo 1848 divenne lo Statuto del Regno d'Italia.

(15) MANZINI, *op. cit.*, Vol. X, pag. 937.

di morte, alla riduzione delle pene per i reati contro il patrimonio.

Il codice, che venne subito identificato con il nome del ministro proponente Zanardelli, rappresenta ancora oggi uno dei cardini fondamentali del garantismo liberale.

L'emanazione del nuovo codice avvenne in uno dei momenti di maggiore tensione della sinistra riformista, che in quel momento storico governava il paese e che aveva nel Crispi il suo rappresentante di spicco; infatti (16) fu di questi anni l'acuirsi del contrasto politico di fondo della sinistra stessa, combattuta tra la propensione all'autoritarismo statale e la necessità di garantire quelle libertà conquistate con la destra storica liberale.

Tale dualismo di fondo è rappresentato in modo chiaro proprio dalla emanazione del codice penale e dalla emanazione, nello stesso periodo, della legge di pubblica sicurezza che affinò prassi poliziesche sicuramente repressive (17). La sinistra, che aveva suscitato grandi speranze di trasformazione della società italiana e che aveva già avuto una profonda involuzione, perdendo la propria carica innovativa e trasformista, mantenne solo alcuni grandi principi ideali, già patrimonio della destra storica liberale, specialmente in materia di rapporti tra Stato e Chiesa, come ad esempio la tesi cavuriana (18) « Libera Chiesa in libero Stato ». Questi principi liberali, tesi alla netta separazione tra la sfera pubblica e la sfera ecclesiastica, avevano avuto la massima applicazione il 15 maggio 1871 con l'emanazione della legge delle Guarentigie.

Allargando brevemente, non solo al nuovo codice ma a tutto il nostro diritto pubblico ecclesiastico post-unitario la ricerca, dobbiamo notare che autorevoli autori come Francesco Ruffini (19) ritengono che i fondamentali principi della separazione tra Stato e Chiesa propugnati dai liberali non furono mai attuati in modo definitivo e totale nel nostro ordinamento giuridico; quanto affermato in special modo nella legge delle Guarentigie dimostra, secondo questo autore, che lo Stato tende ancora a considerare la Chiesa « come

(16) Cfr. C. GHISALBERTI, *Storia Costituzionale d'Italia*, Vol. I, Bari, 1977, pag. 192.

(17) P. BARILE, *La pubblica sicurezza*, Vicenza, 1968.

(18) Così si esprimeva nel discorso al parlamento Subalpino del 25-27 marzo 1861 C. B. Cavour.

(19) F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa*, Bologna, 1974, pp. 292-294.

una delle tante istituzioni o delle tante corporazioni di diritto pubblico esistente nel suo territorio » e quindi soggette come tali alla sua giurisdizione. Il Ruffini riconosce che il giurisdizionalismo riproposto dal giovane Stato italiano è rimodernato e mitigato e afferma che il modello proposto è definibile sia come giurisdizionalismo separatista, limitando l'ingerenza dello Stato alle necessità e agli interessi pubblici sia come giurisdizionalismo non confessionista, non pronunciandosi sulle materie religiose e non imponendo in nessun modo una fede di Stato; ma che è pur sempre giurisdizionalismo.

Certamente le tesi sopra esposte, seppur brevemente, dal Ruffini sono convincenti e ben motivate, ma deve essere rilevato il fatto che nel panorama giuridico di quel periodo il codice penale dello Zanardelli aveva sicuramente in sé quegli elementi necessari per poter affermare che, tramite le norme che esso dettava, lo Stato attuava profondamente quei principi separatisti insiti nel movimento liberale classico.

In primo luogo è da rilevare che il codice Zanardelli non prevede una classe di reati contro la religione; scompare totalmente quindi il concetto di offesa alla religione e tanto più alla Divinità. La tutela offerta dall'ordinamento alla libertà religiosa discende unicamente dalla tutela delle libertà politiche; infatti il ministro proponente, nella sua relazione al codice, afferma (20): « In uno Stato dove imperano i principi di libertà e di progresso civile tutte le credenze religiose che vi sono legittimamente professate dovranno trovare una eguale tutela giuridica mediante opportuna sanzione penale. Occorre però non confondere la vera e propria offesa recata alla libertà religiosa con la libera discussione, che è uno dei cardini fondamentali del diritto pubblico odierno e delle istituzioni rappresentative ».

La tutela offerta dal codice riguardava la libertà religiosa di tutti i cittadini, qualunque religione professassero, purché tale religione fosse tra i culti ammessi dallo Stato; è evidente quindi la parificazione attuata tra religione cattolica e gli altri culti ammessi (21) e la distinzione tra culti ammessi e non, e la conseguente implicita

(20) *Relazione ministeriale al progetto del codice penale per il Regno di Italia, Camera dei Deputati, seduta del 22 novembre 1887*, in Camera dei Deputati, Progetto al codice penale e disegno di legge, Vol. II, Roma, 1887, pag. 46.

(21) MANZINI, *op. cit.*, Vol. IV, pag. 5.

abrogazione dell'art. 1 dello Statuto Albertino del 1848 (22) dovuta alla flessibilità dello Statuto stesso (23).

Come in precedenza affermato, la tutela che il codice offriva negli articoli 140, 141, 142 e 143, era rivolta alla libertà religiosa del singolo cittadino e comprende la libertà di professare una fede religiosa e la libertà di culto. Parte della dottrina ha sottolineato, giustamente, che il sistema zanardelliano (24) afferma una concezione individualista del diritto di libertà religiosa e che la considerazione dell'individuo prevale sulla considerazione dei gruppi intermedi. La libertà religiosa non è poi tutelata dal codice solo in senso positivo, ma anche in senso negativo, e cioè nelle forme di non credenza e quindi nella possibilità data al singolo di esprimere il proprio ateismo (25); in conclusione, la definizione di libertà religiosa potrebbe racchiudersi « nella possibilità data al singolo di libera espressione del proprio convincimento in materia di religione » (26). La dottrina ha rilevato che la libertà di coscienza, grazie alla norma prevista nella legge delle Guarentigie, aveva ricevuto la sua massima consacrazione, mentre per il disposto degli artt. 140-142 c.p. (27) l'unica tutela offerta dall'ordinamento alle equiparate religioni si aveva nella libertà di culto; in pratica, la religione, quale che essa fosse, era tutelata penalmente solo nel caso che assumesse la forma dell'atto di culto.

Il bene protetto dalla norma penale era il libero esercizio della religione (28).

(22) L'art. 1 dello Statuto Albertino affermava: « La religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati ».

(23) Sull'interessante problema dell'abrogazione tacita delle norme dello Statuto Albertino si rimanda alla lettura dei testi istituzionali di diritto Costituzionale.

(24) E. G. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato*, Padova, 1964, pag. 64.

(25) In questo senso deve essere inteso l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1871, nr. 214.

(26) VITALI, *op. cit.*, pag. 56.

(27) L'art. 140 c.p. affermava « Chiunque per offendere uno dei culti ammessi nello Stato impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione fino a tre mesi... » e l'art. 142 affermava: « Chiunque per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato distrugge guasta o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di culto o lo vilipende è punito con la detenzione da tre a trenta mesi... ».

(28) In questo senso vedi: VITALI, *op. cit.*, pag. 57 e LOMBARDI, *Intorno ai delitti contro la libertà religiosa dei culti*, in *Supplemento rivista Penale*, IV, pag. 112.

Da queste premesse, dalla volontà del legislatore di tutelare il singolo e la coscienza del singolo, ne deriva, come logica conseguenza, che il codice non parla di bestemmia.

Quanto fino a pochi anni prima era punito con pene molto severe scomparve dal panorama giuridico; in una riunione della commissione che lavorava alla stesura del nuovo codice (29), a proposito della formulazione dell'art. 154, il Nelli affermò: « Col far consistere il reato nelle pubbliche contumelie potrebbe anche dubitarsi che una parola vivace sfuggita nel calore di una libera discussione sia punibile, secondo questo articolo, potrebbe dubitarsi che fosse punibile per lo stesso articolo il proselitismo della religione e persino la bestemmia ».

Vanno però ricordati alcuni tentativi, posteriori al codice, di punire la bestemmia, tentativi isolati attuati da alcuni Comuni che introdussero nei loro regolamenti di polizia urbana questa ipotesi (30).

Anche la giurisprudenza tentò di incriminare la bestemmia, ritenendo punibile tale manifestazione ai sensi dell'art. 490 c.p., ravvisando in essa un atto contrario alla pubblica decenza.

La dottrina, tuttavia, contrastò questa interpretazione ed il tentativo fu abbandonato (31).

Alcuni giustificavano questa scelta del legislatore, affermando che la bestemmia non offende il sentimento religioso del singolo e neanche il sentimento religioso della maggioranza; il profferire bestemmie comporta solo un rimprovero morale da parte di chi ascolta (32) « non si è violato alcun diritto e dopo tutto non ne discende nessun danno politico.

È certo interesse dello Stato che il sentimento religioso sia rispettato, ma non è compito dello Stato erigersi a difensore delle religioni, salvo che rispettando la libertà delle credenze e dei culti ».

Lo Stato liberale deve mostrare, secondo questa parte della dottrina il suo interessamento verso il sentimento religioso del sin-

(29) V. DEL GIUDICE, *La bestemmia è reato?*, in *Foro Penale Napoletano*, 1926.

(30) Certamente tali tentativi furono illegittimi: infatti si prevedeva l'incriminazione della bestemmia nei regolamenti di Polizia Urbana come nei comuni di Vado Ligure e Altopascio vedi: MANZINI, *op. cit.*, pag. 937.

(31) I lavori della Commissione parlamentare istituita con decreto del 1876, atti di novembre e dicembre del 1877.

(32) BENEVOLO, *op. cit.*, pag. 565.

golo con altre sollecitudini, garantendo la libera professione di qualsiasi religione senza alcuna preferenza.

La bestemmia rientra solo ed esclusivamente nella sfera etico-morale di ogni persona civile, ma non può essere tutelata dal codice penale.

3. Come è stato visto nelle pagine precedenti, il codice penale Zanardelli pone la religione cattolica alla pari delle altre confessioni religiose ammesse dallo Stato italiano. La tutela offerta dalle norme contenute nel codice non riguarda più direttamente la fede religiosa per se stessa, ma, in ossequio al liberalismo, viene tutelato il diritto del singolo cittadino credente a professare, senza che alcuno leda la sua libertà, liberamente la religione che meglio si addice alle sue convinzioni.

C'è sicuramente contrasto con l'art. 1 dello Statuto Albertino e la filosofia propugnata dal codice in materia religiosa (come è già stato ampiamente rilevato), contrasto peraltro compatibile per la flessibilità dello Statuto stesso.

Con l'avvento dell'ideologia fascista, purgata di quegli elementi anti religiosi che la contraddistinsero nei primi anni di vita e con l'introduzione all'interno dello Stato italiano di valori etici fatti propri dal fascismo ed il contemporaneo avvicinamento internazionale dello Stato Italiano e della Santa Sede sfociato, poi, nei Patti Lateranensi del 1929, l'interpretazione e la tutela data dal codice penale in materia religiosa non risulta essere più idonea alla rinnovata idea di Stato. Torna a riemergere il contenuto ideologico dell'art. 1 dello Statuto Albertino (33); l'onorevole Rocco afferma (34): « Lo Stato fascista si occupa di religione ufficialmente e non teme di affermare il suo carattere di Stato essenzialmente cattolico ». La religione cat-

(33) In questo senso vedi anche le osservazioni al nuovo progetto del codice penale proposte dalla Corte d'Appello di Trieste dove è affermato: « Torna così ad aver pratica effettuazione la norma dell'art. 1 Statuto del Regno e viene ancora una volta riconsacrato il nuovo indirizzo instaurato dal fascismo in questo campo con il riconoscere che anche la religione deve essere annoverata tra quelle forze spirituali, da cui le masse erano state troppo avventatamente staccate e alle quali è indispensabile ricondurle sollecitamente ». In *lavori preparatori del nuovo codice penale e del codice di procedura penale*, Vol. III, parte IV, Roma, 1929, pag. 81.

(34) Discorso dell'On. Rocco alla Camera dei Deputati del 9 marzo 1927 in *op. cit.*, Vol. V, parte II, pag. 191.

tolica per lo stato fascista è religione di Stato. È facile intuire la grande trasformazione avvenuta nelle istituzioni nel giro di pochi anni: lo Stato laico-liberale è stato smantellato ed al suo posto si sono create le premesse per uno Stato confessionale (35) il quale pubblicamente afferma che la religione cattolica è essenza stessa del suo essere. Alcuni autori ritengono quest'indagine necessaria; Catalano afferma (36): « che gli studiosi dovranno procedere ad una valutazione delle norme e degli istituti sulla base concreta della realtà nazionale e della tradizione, cogliendo appieno i motivi che hanno determinato la scelta normativa ».

Partendo da queste premesse il « nuovo Stato » non poteva più tollerare un codice modellato sull'ideologia liberale che non puniva nella maggior parte dei casi manifestazioni oltraggiose verso la religione cattolica ed in particolare la bestemmia.

Lo Stato Italiano « rinnovato », prima della formulazione delle norme in materia di tutela religiosa nel nuovo codice penale, offre tramite il Testo Unico (37) della Legge di Pubblica Sicurezza del 1926 una tutela contro i bestemmiatori, tutela che si estendeva, oltre alla religione cattolica, anche ai culti ammessi dallo Stato.

L'art. 232 del Testo Unico disponeva: « Fino a che non andrà in vigore il nuovo codice penale, il turpiloquio, le bestemmie e le offese pubbliche ai culti ammessi nello Stato sono puniti, quando la legge non stabilisce una pena più grave, con l'ammenda fino a L. 2.000. La pena è dell'ammenda da L. 100 a L. 4.000 se si tratta d'offesa al culto cattolico ». Questa disposizione, inserita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza è il precedente legislativo al codice penale del 1930, il quale configura da un lato il delitto di vilipendio della religione di Stato (art. 402 c.p.) e dall'altro nella forma contravvenzionale la bestemmia (art. 724, I comma, c.p.); tale diversificazione è sicuramente nella tecnica giuridica una realtà positiva. Il progetto preliminare del codice penale riguardo alla bestemmia prevedeva (38): « chiunque pubblicamente bestemmia con invettive o

(35) Per un approfondimento vedi VITALI, *op. cit.*, pag. 73 e seg.

(36) G. CATALANO, *La problematica giuridica del diritto Ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1965, I, pag. 34.

(37) Testo unico della Legge di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto del 6 novembre 1926, nr. 2132.

(38) Progetto preliminare al nuovo codice penale e di procedura penale art. 747.

parole oltraggiose contro la divinità o le persone o i simboli venerati dalla religione ufficiale dello Stato, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 3.000 ».

Il dibattito che subito si accese tra la dottrina verteva, in modo particolare, sul fatto che la bestemmia era annoverata tra i delitti contravvenzionali e non tra i delitti contro il sentimento religioso. Nella relazione introduttiva al codice sul punto veniva affermato: « la bestemmia è considerata nel progetto tra le contravvenzioni alla polizia dei costumi. In verità nella grande maggioranza dei casi, la bestemmia è profferita senza l'intenzione di recare oltraggio alla divinità; in qualche regione d'Italia la bestemmia è spesso una deplorevole abitudine, un intercalare.

Questa condizione di cose il progetto doveva tener presente e considerato altresì che l'indagine sul dolo, indispensabile ove si fosse configurato il fatto come delitto doloso, sarebbe spesso riuscita assai difficoltosa, ha preferito considerare la bestemmia tra le contravvenzioni. Ciò non toglie che, quando concorra il dolo, possano trovare applicazione gli artt. 544, 546, 548 ».

Gli enti interpellati in merito e la commissione ministeriale aderirono a questa impostazione e non sollevarono obiezioni degne di nota sul problema. Nella relazione ministeriale definitiva al progetto, l'onorevole Rocco affermava (39): « La bestemmia e le manifestazioni oltraggiose contro i defunti costituiscono l'oggetto di disposizioni insistentemente reclamate, come fu già rilevato in precedenza dalla coscienza sociale, di cui si sono rese interpreti anche alcune associazioni autorevoli. Nella bestemmia, manca spesso l'animo di recare oltraggio alla divinità o alla religione dello Stato. Per tale motivo e per rendere la repressione del fatto indipendente dall'accertamento del dolo, indagine assai difficile, ho creduto di mantenere al reato il carattere contravvenzionale. Ciò non esclude [...] che, nei congrui casi, la bestemmia possa, concorrendo il dolo, essere punita come delitto ».

Parte della dottrina fu contraria (40) alla soluzione contravvenzionale trovata dal legislatore per punire la bestemmia, ritenendo che le argomentazioni incentrate sulla difficoltà d'accertamento del

(39) Lavori preparatori al nuovo codice penale e del codice di procedura penale, Vol. V, parte II e III del progetto, Roma, 1929, pag. 514.

(40) VICO, *op. cit.*, pag. 296.

dolo fossero insussistenti ma soprattutto perché « qualificando la bestemmia una contravvenzione, la si spoglia di tutta la sua ripugnanza, si menoma l'efficacia della sanzione penale, e quasi si umilia il sentimento religioso, il sentimento più alto dei sentimenti umani ».

Altre contestazioni giunsero anche per la collocazione dell'articolo all'interno del Codice stesso, previsto nel Capo II, sezione I sotto la voce « Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi ». Infatti si argomentava che prevedere la bestemmia nella serie di contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi avrebbe fatto perdere il carattere fondamentale di offesa al sentimento religioso per assumere il carattere di trasgressione di una norma di comportamento sociale.

Venne fatto notare che la tutela offerta alla religione cattolica avrebbe dovuto essere estesa ai culti ammessi (41), cosa già avvenuta in via transitoria con il Testo Unico del 6 novembre 1926, ma tale tesi venne contrabattuta nella commissione parlamentare chiamata ad esprimere il proprio parere sul progetto del nuovo codice, col ritenere che questa esclusione fosse una logica conseguenza della affermazione di principio contenuta nell'art. 1 dello Statuto Albertino.

Spirito (42), partendo da questa premessa, afferma che l'articolo 724 del codice penale non cerca di tutelare il singolo individuo come uomo che professa una determinata fede religiosa o il luogo sacro o il ministro di culto, ma il nostro legislatore ha cercato di proteggere, avendo lo Stato italiano riconosciuto formalmente quale unica religione proprio la religione cattolica, apostolica, romana, l'intima essenza della religione medesima (Dio, dogmi e sacramenti).

A tale proposito la relazione al Re conferma in pieno tale teoria (43); infatti si afferma « Lo Stato italiano professa la religione cattolica apostolica romana ed è quindi logico che esso, credente in questa religione, consideri bestemmia soltanto le invettive o le parole oltraggiose contro la divinità, i simboli, o le persone venerate dalla religione medesima. Né con ciò gli altri culti ammessi dallo Stato rimangono privi di tutela su questo punto; perché se lo Stato non può credere in altra religione che non sia la sua, esso

(41) Vedi l'intervento dell'on. Solmi in *op. cit.*, Vol. VI, pag. 533.

(42) SPIRITO, *op. cit.*, pag. 357.

(43) *Relazione al Re sul codice penale*, nr. 217, pag. 149.

non di meno non può lasciare impunte quelle offese che si manifestano con turpiloquio, nel quale può rientrare la maggior parte delle impropriamente dette bestemmie contro i culti ammessi ». La religione cattolica diviene un valore civilmente rilevante e come tale viene protetto dallo Stato.

L'art. 724, 1° comma al termine dell'ampia mole di lavoro svolto, nel codice penale entrato in vigore, risultò così formulato: « Chiunque pubblicamente bestemmia con invettive o parole oltraggiose contro la divinità o i simboli o le persone venerate nella religione dello Stato è punito con l'ammenda da lire cento a lire tremila » (44).

Tralasciando l'analisi della struttura dell'articolo di legge (45) citato è certamente interessante ed utile verificare se l'intenzione espressa dal legislatore del 1930, portatore di valori etici molto accentuati, ha trovato negli anni successivi, pieni di sconvolgimenti politici, e dopo la nascita della Repubblica fino ai giorni nostri, pratica attuazione anche alla luce delle mutate esigenze dello Stato italiano.

Le sentenze (46) edite, riguardanti la bestemmia, dalla nascita del codice in poi, sono poche ed in buona parte di esse non è possibile trovare spunti idonei per approfondire l'argomento della pratica attuazione dello spirito profuso dal legislatore nell'art. 724, 1° comma (47).

4. — Oggi gli interessi della collettività sono mutati in modo considerevole e la società civile sembra non aver più un forte interesse alla repressione del reato di bestemmia; si tende a vedre il

(44) L'ammenda attualmente ammonta da lire ventimila a lire seicentomila; infatti l'ammenda è stata aumentata di quaranta volte i sensi dell'art. 3 della legge 12.7.61 nr. 603; poi quintuplicata ai sensi dell'art. 113 della legge 24.11.81 nr. 689.

(45) Per maggiori approfondimenti vedi: SPIRITO, *op. cit.*, pp. 354-355; MANZINI, *op. cit.*, pp. 888-898; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto Penale, i reati contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, parte speciale, II, Milano, 1982, pp. 683-702, P. CIPRIOTTI, *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. V, Milano, 1959, pp. 300-302.

(46) Tra gli altri vedi: G. CASUSCELLI, *Rassegna di giurisprudenza sull'art. 724 I comma c.p.*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, Milano, 1970, pp. 150-165.

(47) La maggior parte delle sentenze edite riguarda strettamente il diritto penale, infatti molta attenzione è stata posta al quesito tecnico della pubblicità per la sussistenza del reato.

bstemmiatore come trasgressore di regole che disciplinano la correttezza del vivere civile (48).

Anche per i cattolici (49): « Non può essere tralasciata la circostanza e sempre più la si dovrà valutare nel futuro, che gli insegnamenti del Concilio Vaticano II (ed il conseguente rinnovamento della vita religiosa attraverso la scoperta e la rivalutazione dei più genuini contenuti della fede anche nei suoi aspetti ecumenici) contribuiscono a rafforzare nella coscienza dei cattolici l'inopportunità — oltre che dell'inutilità — che di un fatto di fede e di coscienza individuale si renda garante lo Stato; imponendo coattivamente l'osservanza (come ultimo residuo del braccio secolare) di regole interiori di confessioni religiose cercando di non creare disparità di trattamento in modi prioristici ».

Deve essere notata e fatta notare (50) l'inadeguatezza della norma prevista all'art. 724, 1° comma c.p.: oggi la bestemmia prevista nei termini contravvenzionali non è più confacente alle mutate esigenze; il legislatore dovrà necessariamente intervenire in merito, o prevedendo l'abolizione del reato e lasciando alle singole coscienze dei cittadini ogni valutazione, o punendo la bestemmia contro divinità e valori religiosi di ogni culto.

Parte autorevole della dottrina, seppur con varie sfumature (51) ritiene, infatti, che l'art. 724, 1° comma c.p. sia incostituzionale ai sensi degli artt. 3, 19 e 21 della Costituzione, affermando che lo Stato italiano nei citati articoli ha voluto garantire un'ampia sfera di libertà: tali libertà si estendono, secondo tale tesi, a tutte le

(48) CASUSCELLI, *op. cit.*, pag. 152.

(49) CASUSCELLI, *op. cit.*, pag. 152.

(50) CASUSCELLI, *op. cit.*, pag. 155, dove l'A. afferma: « Il mutamento di forme dello Stato, delle concezioni di rapporti tra lo stesso ed il cittadino e dei cittadini tra loro, il rinnovamento di alcuni principi ecumenici della Chiesa Cattolica ed alcune sue precise disposizioni normative devono far sì che diversità e privilegi scompaiano del tutto; anche perché sembra egualmente assurdo all'uomo ed al giurista che si continui ad affermare la compatibilità dell'art. 724 I comma e delle analoghe norme del c.p. che, pur non violando il dettato esplicito di alcuna norma della Costituzione, sono evidenti negazioni dei suoi fondamentali principi ».

(51) Tra gli altri vedi: A. BALDASSARRE, *È costituzionale incriminare la bestemmia?*, in *Giust. Cost.*, 1973, pp. 70-78; V. PLUMITALLO, *Reati d'opinione. Riflessioni per una riforma*, in *Iustitia*, 1973, pp. 181-185; P. GROSSI, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela penale del sentimento religioso*, in *Giust. Cost.*, 1974, I, pp. 1528-1567.

manifestazioni di pensiero e di professare, o non professare, liberamente una confessione religiosa.

Proprio grazie a questa ampia libertà concessa dal legislatore costituzionale sembra che punire i bestemmiatori sia in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 3, 19 e 21 della Costituzione (52).

Da una attenta lettura degli articoli costituzionali citati è possibile ritenere però che all'interno dell'ordinamento giuridico italiano possa esistere una specifica disciplina che tuteli il sentimento religioso del cittadino in tutte le sue estrinsecazioni.

L'art. 3 cost. pone un principio di eguaglianza tra tutti i cittadini senza che possa farsi distinzione tra *religione professata* o *non professata*, poi all'art. 19 cost. il legislatore ha posto come principio fondamentale la possibilità di professare liberamente la propria fede religiosa ponendo un solo limite che è quello riguardante il buon costume.

Il cittadino ha quindi la possibilità di professare o non professare una fede religiosa; ma professare una fede religiosa significa anche ottenere tutela nel caso in cui, ad esempio, tramite la bestemmia venga offesa direttamente la dignità del cittadino credente ed è quindi necessaria una legge dello Stato di tutela.

La bestemmia non rappresenta, come alcuni tendono a pensare, una manifestazione di libertà del pensiero, perché tale atto interferisce nella sfera di valori etico morali presenti e giustamente ritenuti fondamentali da altri uomini (53), chi, al contrario, fa discendere dal diritto fondamentale di libertà di manifestazione del pensiero la non punibilità della bestemmia parte da una visione agnostica dello Stato, visione per altro che trova conforto e sostegno

(52) In tale senso anche Pretura di Milano sentenza del 20.4.1971, pretore Dotti, imputato Poli, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1972, II, pp. 90-109.

(53) Per la problematica relativa alla libertà di pensiero e alla libertà religiosa tra gli altri vedi: P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione*, Milano, 1983, pp. 134-142. Tra le ultime decisioni in materia di bestemmia ricordo quella del pretore di Reggio Emilia risolta con Decreto penale del 5.11.1983 in cui si ravvisa la bestemmia nell'aver pronunciato « invettive e parole oltraggiose contro la Divinità venerata nella Religione dello Stato (cattolica) » non a carattere imprecatorio. L'imputato Roberto Benigni, condannato dallo stesso pretore per le medesime espressioni qualificate come vilipendio della religione di Stato (art. 402 c.p.), in una trasmissione televisiva, aveva irriso alla bontà e giudizio di Dio, e anzi gli aveva attribuito i sette vizi capitali con argomenti capziose.

nell'affermato e consolidato concetto di pluralismo ideologico presente nella società italiana d'oggi. Va rilevato altresì (e questo avvalorata la tesi della irrilevanza penale della bestemmia) la netta e progressiva trasformazione del ruolo dello Stato all'interno della società civile; la separazione ottocentesca Stato-società che vedeva il primo solo come garante della libertà del privato o del singolo è stata superata. La nostra Costituzione repubblicana prevede un costante intervento dei pubblici poteri in settori che in precedenza erano lasciati al libero arbitrio del singolo o dei gruppi sociali; si assiste, pertanto, ad un progressivo restringimento del diritto privato (54) ed ad un costante aumento dei pubblici interventi nei rapporti civili.

In conseguenza di ciò si cerca di far rientrare moltissimi valori etico morali nella sfera intimistica del singolo cittadino per evitare ogni eventuale conflitto o frizione tra i gruppi sociali portatori di interessi contrastanti. Evitando che questi valori vengano tutelati dallo Stato, il quale comunque resta supremo garante della libertà di scelta di ogni cittadino, si spera di ottenere un regime di coesistenza pacifica.

È stato però giustamente rilevato da Grasso (55) che « anche la decisione di attuare un regime di coesistenza pacifica, però non toglie la necessità di prescrivere coattivamente limiti, sanzioni, sacrifici, restrizioni per regolare i rapporti tra soggetti diversi ».

Se un appunto deve essere fatto al legislatore italiano questo riguarda la mancata completa attuazione della tutela offerta in materia di libertà religiosa con l'estensione delle norme previste per la religione cattolica alle altre confessioni presenti nel nostro Stato; cosa sollecitata anche dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 14/73 (56).

Una proposta di modifica della legislazione vigente in materia di tutela penale è stata presentata immediatamente dopo la sentenza

(54) P. G. GRASSO, *La questione del divorzio nell'evoluzione del diritto costituzionale*, in *Il Politico*, 1980, Pavia, pag. 601.

(55) P. G. GRASSO, *op. cit.*, pag. 613.

(56) La Corte Costituzionale nella sentenza 14/73 afferma « Tuttavia la Corte ritiene che, per una piena attuazione del principio costituzionale della libertà di religione il legislatore debba provvedere ad una revisione della norma, nel senso di estendere la tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica ».

costituzionale dall'allora ministro Ganella (57) nel 1973, ma l'anticipata fine della legislatura ha fatto sì che tale provvedimento non fosse discusso.

La proposta di legge presentata tendeva ad uniformare la disciplina fissata dagli artt. 402, 403, 404, 405, 406 e 724 c.p. a quanto richiesto dalla Corte Costituzionale con sentenza 14/73 in modo da garantire uniformemente il sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione religiosa professata.

Certamente, in teoria, questa strada appare la più giusta da seguire; lo Stato deve garantire a tutti i cittadini uguale tutela alla luce del dettato costituzionale (58).

Nella pratica una tale tutela è difficilmente attuabile per la illimitata pluralità di simboli e valori assunti o assumibili come religiosi dai singoli.

Si potrebbe considerare religione nell'accezione più ampia del termine, facendo riferimento alla giurisprudenza statunitense, costretta a tener presente una molteplicità di fenomeni associativi d'ispirazione fideista una realtà sociale in cui ricorrono queste condizioni minimali: « una fede non necessariamente riferentesi a poteri soprannaturali, un culto, nel senso di un'associazione professante tale fede; un sistema di regole morali derivanti da tale fede; un'organizzazione entro il culto, impegnata all'osservanza di tali regole » (59).

La Corte Costituzionale sembra suggerire una soluzione, parla infatti di « tutela penale contro le offese del sentimento religioso di individui appartenenti a *confessioni religiose* diverse da quella cattolica », sicuramente non riducibili ai vecchi « culti ammessi » (60), ma forse individuabili in quelle organizzazioni confessio-

(57) Disegno di legge 1141 presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia comunicato alla presidente del Senato il 21.5.1973 « Modifiche al codice Penale in materia di tutela del sentimento religioso ».

(58) BALDASSARRE, *op. cit.*, pp. 70-79, questi partendo dalla constatazione che la « ratio » della decisione della Suprema Corte è la tutela del sentimento religioso del singolo, arriva a concludere che tutti i sentimenti religiosi debbano essere protetti, anche quelli solo propri di un singolo cittadino.

(59) V. PARLATO, *Il fondamento giuridico dell'esenzione fiscale riconosciuta ai beni delle confessioni religiose*, in *Il separatismo nella giurisprudenza degli Stati Uniti*, Milano, 1968, p. 227.

(60) V. PARLATO, *Turbamento di funzione religiosa*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1971, II, pp. 444-471.

nali che sono capaci d'intese con lo Stato italiano ai sensi dell'art. 8 Cost., vale a dire a « qualsiasi comunità di persone unite da una comune fede che si presenti come centro d'imputazioni giuridiche unitario e non come gruppo anorganico capace d'imputazioni plurime » (61); le imprecazioni offensive dei sentimenti religiosi dei fedeli di altre religioni potrebbero essere punite solo come turpiloquio, se ne esistano le condizioni.

È una scelta d'ordine legislativo che da un lato estenderebbe la tutela alla quasi totalità dei valori religiosi professati in Italia, e d'altra parte non lascerebbe imprecisata una fattispecie delittuosa permettendo la qualifica di « bestemmia » ad una qualsiasi espressione potenzialmente riferibile ad una divinità di qualche fede religiosa, desueta, sconosciuta ai più o non considerata come tale, come potrebbero essere le imprecazioni contro Giove, Visnù, Confucio e gli esempi potrebbero continuare.

Alcune recenti sentenze pretorili hanno creato notevole disorientamento in materia: infatti in alcuni casi sono stati completamente disattesi sia l'invito della Corte Costituzionale rivolto al legislatore ordinario, sia i suggerimenti e le interpretazioni della dottrina.

Alcuni pretori (62), in base all'art. 1 del protocollo dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense in cui si riafferma che la religione cattolica non è più religione di Stato, hanno ritenuto non più in vigore il reato di bestemmia di cui all'art. 724 c.p. che punisce esclusivamente e direttamente l'offesa alla Divinità e ai simboli della religione che lo Stato aveva fatto propria, e i cui valori erano, pertanto tutelati come valori dello Stato istituzione.

Argomentando in tale senso sembra così risolta una questione relativa ad una più penetrante tutela della libertà religiosa che,

(61) V. PARLATO, *Confessioni acattoliche, diritto ad una legge sulla base di intesa e principio di uguaglianza*, in *Annali di Macerata*, 1982, pp. 413-426. Per l'A. « si è ritenuto giustamente che confessione capace d'intesa sia una comunità avente esclusivamente finalità religioso-trascendentale, avente una propria organizzazione e normazione scritta, da cui desumere i propri rappresentanti (...) confessione capace d'intesa dovrà quindi considerarsi qualsiasi comunità di persone unite da una comune fede, che si presenti come centro di imputazione giuridiche unitario e non come gruppo anaorganico capace d'imputazioni plurime »; P. GISMONDI, *Lezioni di diritto ecclesiastico - Stato e confessioni religiose*, Milano, 1975, p. 95.

(62) Pretura di Rimini, sentenza del 27 agosto 1985 e Pretura di San Dona' di Piave, sentenza del 5 novembre 1985, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1985, II, pp. 604-609.

garantita ai cattolici, avrebbe dovuto anche, per invito della Corte Costituzionale, essere estesa alle altre religioni e indirettamente anche ai fedeli delle altre confessioni.

Certo visto che la *ratio* della punibilità della bestemmia era stata evidenziata da dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale, nella tutela speciale accordata alla religione cattolica come religione professata nello Stato italiano dalla quasi totalità dei cittadini, destano sorpresa ed interesse queste recenti decisioni, che a prescindere da ogni tesi precedentemente sostenuta, dichiarano il reato non più sussistente a causa di un riconoscimento pattizio della perdita della qualifica di religione di Stato per quella cattolica (63).

Merita a questo proposito fare due considerazioni a margine: la prima relativa al nuovo *ius publicum ecclesiasticum externum* desumibile dai documenti del Vaticano II, relativo all'atteggiamento dello Stato nei confronti della religione; l'altro sulla laicità dell'ordinamento giuridico italiano.

Nella dichiarazione *Dignitatis humanae* non si chiede una pubblica adesione religiosa, neanche per la religione cattolica; si configura uno Stato non confessionista, ma laico, non agnostico, non indifferente nei confronti delle religioni in genere, perché la religione è una dimensione dei cittadini che va riconosciuta e garantita (64).

Una tale impostazione aveva come logica conseguenza l'abrogazione, concordata con lo Stato italiano, della religione cattolica come religione di Stato; non so quanto fossero chiari negli estensori della norma in questione tutti i potenziali effetti giuridici che ne sarebbero derivati.

Con l'art. 1 del protocollo addizionale l'ordinamento giuridico italiano ha rinunciato ad una qualificazione religiosa che gli derivava tramite rinvii, dallo Statuto Albertino.

(63) Ricordo che la bestemmia non può rientrare nella fattispecie prevista come reato di turpiloquio se non quando ne ricorrano gli estremi, tra i due reati non può considerarsi sussistente un rapporto di specialità, potendo benissimo sussistere la bestemmia senza turpiloquio, per il verificarsi del quale occorre l'uso di espressioni sconce, ignobili, irriverenti, che secondo il sentimento della popolazione in un determinato momento storico offendono i principi della costumanza, della pudicizia e del decoro e che siano tali da destare sentimenti non necessariamente di ripugnanza ma anche soltanto di disgusto e di disagio.

(64) G. D'ASCENZI, *Il concilio vaticano II e la libertà religiosa, dialogo Chiesa e società*, in *Concordato 1984: premesse e prospettive*, Urbino, 1985, pp. 99.

La dottrina da tempo (65) aveva dato scarsissima importanza a questa qualificazione confessionale e sempre più leggi italiane prescindevano dall'idealità religiosa della dottrina cattolica.

Quello che è interessante notare è che una sempre maggiore laicità dell'ordinamento, di cui all'art. 1 Protocollo addizionale si contrappone una cooperazione tra le due istituzioni, Chiesa e Stato, per il perseguimento del bene comune dei *civis fidelis*.

Proprio l'art. 1 dell'Accordo di modifica del Concordato Lateranense parla di reciproca collaborazione tra le parti contraenti per la promozione dell'uomo e il bene del paese e sembra porre questo scopo come causa e finalità del concordato stesso.

Lo Stato, quindi, riconosce alla Chiesa una funzione di servizio per l'uomo e per il bene della società civile. La Chiesa si preoccupa di promuovere il bene spirituale, lo Stato quello materiale, e nell'articolo in questione le parti hanno ritenuto non esservi opposizione tra le distinte finalità perseguite: c'è in sostanza un riconoscimento del ruolo della Chiesa e che l'ideologia, di cui essa si fa portatrice, non contrasta con quella dello Stato e che anzi, si configura come pluralista e laico; ma c'è anche in tutto questo una irrilevanza dei valori morali della dottrina cattolica e dell'accettazione dell'attività della Chiesa, non per la dottrina cui si ispira e di cui si fa propagatrice nel mondo, bensì per i risultati o le modalità pratiche che discendono da questi principi.

In buona sostanza lo Stato italiano collabora con la Chiesa non per quello che essa è o per il fine supremo cui essa tende, ma solo per quello che essa opera nel campo immanente, per i risultati di promozione umana che può realizzare, non per le finalità trascendenti.

Collaborazione laica, agnostica, con rinuncia a qualsiasi presenza di valori religiosi cattolici nell'ordinamento.

Dall'altro canto esistono posizioni pretorili (66) che ritengono improcrastinabile un nuovo intervento in materia da parte della Corte Costituzionale stante la nuova situazione giuridica creatasi dopo il nuovo accordo e non ritenendo pienamente fondata l'impostazione abrogazionista sopra esposta; altresì altre posizioni pre-

(65) Cfr. per tutti L. SPINELLI, *Diritto Ecclesiastico*, Torino, 1976, pp. 189-190.

(66) Pretura di Trento, sentenza del 26 novembre 1985, in *Riv. Pen.*, 1985, pag. 676. Alla luce della nuova realtà creatasi dopo i nuovi accordi il Pretore rimette gli atti alla Corte Costituzionale per non manifesta infondatezza costituzionale dell'art. 724 c.p. per contrasto con gli artt. 3, 7 e 8 Costituzione.

rili (67) ritengono immutata la situazione giuridica anche in presenza del nuovo accordo e puniscono penalmente il reato di bestemmia.

Da ultima anche la Corte di Cassazione in due recenti sentenze (68) è intervenuta in materia ritenendo sussistente la fattispecie criminosa; è indubbio, quindi, stante la presenza di questa realtà frazionata e opposta, la necessità di un intervento urgente del nostro legislatore al fine di derimere e chiarire la situazione; intervento che oggi, alla luce dei nuovi accordi, deve allargare e non sopprimere la fattispecie penale nel senso delineato e suggerito dalla Corte Costituzionale degli anni 70 (69).

Urbino, ottobre 1986.

(67) Pretura di Ginosa, sentenza del 6 dicembre 1985, in *Riv. Pen.*, 1985, pag. 441. Il pretore dopo aver confutato l'abrogazione espressa da parte del nuovo accordo dell'art. 724 c.p. afferma che non è avvenuta neanche una abrogazione tacita sia perché non è avvenuta una nuova regolamentazione della materia mancando una nuova disciplina sia perché non sono entrate in vigore nuove disposizioni incompatibili con quella precedentemente esiste all'accordo. A tale proposito si afferma: « ...costituisce costante e condivisibile orientamento ermeneutico ritenere per avvenuta l'abrogazione implicita quando si riscontri fra le nuove disposizioni e le precedenti una evidente incompatibilità e una contraddizione di tale portata da renderne impossibile la contemporanea applicazione, sì che dall'osservanza e dall'applicazione della nuova legge derivi inevitabilmente l'inosservanza e la disapplicazione della precedente (Cass. 18.8.1966, n. 2246; 12.11.1973, n. 2979; 20.12.1951, n. 2867) ». Situazione questa non creatasi, secondo il Pretore, in materia altresì appare importante l'accordo per mantenere in vita il reato di bestemmia non potendosi trascurare il fatto che « ...l'art. 3, comma secondo, dell'accordo del 18 febbraio 1984 sancisce il riconoscimento da parte del nostro Stato 'del valore della cultura religiosa' e la considerazione che 'i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano' ... ».

(68) Corte di Cassazione, sentenza dell'8 novembre 1985, non massimata, che rileva in presenza dei nuovi accordi la sussistenza del reato di cui all'art. 724 c.p.; e la sentenza del 7 dicembre 1985 nr. 11738, in *Riv. Pen.*, 1985, pag. 914.

(69) In debito conto deve anche essere tenuto l'intervento di L. BARBIERI, *In margine a recenti pronunzie sulla punibilità del reato previsto dall'articolo 724 c.p. (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)* in *Il Diritto Ecclesiastico*, vol. I, p. II, 1986, pp. 80-102. L'analisi storica svolta dall'A. sul problema è largamente condivisibile; altresì, invece, non si ritengono totalmente valide le conclusioni prospettare (vedasi anche supra la nota 63) in considerazione del fatto che, una completa accettazione di dette tesi rappresenterebbe il primo passo per giungere, poi, in tempi medio/lunghi a collocare questo problema nell'ambito della sfera intimistica del singolo cittadino. Questa ipotesi è già stata considerata non opportuna in precedenza.